

L'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgono informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di legge, richieste di *referendum* o raccolte di firme), comporta un trattamento di dati personali "sensibili".

In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto.

Quando il consenso è raccolto all'atto di adesione all'organizzazione, occorre un'ideale informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da altri atti dell'organizzazione noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997, in *Bollettino* n. 2, p. 82). Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza dell'informativa e alla formula di consenso presenti su siti *web* che raccolgono dati sensibili di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di *newsletter* a contenuto politico.

Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici, l'informativa deve evidenziare parimenti con chiarezza l'utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità perseguite in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche).

Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento), indipendente ed ulteriore rispetto alle finalità della raccolta dei dati, deve essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il predetto trattamento "principale";

g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.

Quando si presta un'attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad esempio, presso una casa di cura) o si svolge un'attività associativa *no-profit* a scopo diverso da quello politico, non è lecito utilizzare indirizzi o altri dati personali per propagandare candidati interni alla società, all'ente o all'associazione o da questi sostenuti (v. Prov. Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000, in *Bollettino* n. 14/15, p. 17 s.).

L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politica, è possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;
- le modalità di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli scopi principali perseguiti dall'associazione o altro organismo;
- sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del suo rinnovo.

5. DATI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO DI UN MANDATO.

I titolari di alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in *Bollettino* n. 4, pag. 7 s. e del 7 marzo 2001, in *Bollettino* n. 18, p. 24) da utilizzare, anche a fini di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con gli interessati.

È in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal mandato.

Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente dal titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

6. USO DI DATI RACCOLTI DA TERZI.

Diversi interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro contestazione che il consenso espresso in precedenza in modo generico è stato utilizzato anche per attività di propaganda elettorale.

Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li ha raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio precisati (spesso, prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare in modo adeguato — anche con modalità a campione e avvalendosi della figura del mandatario elettorale: cfr. art. 7 l. 10 dicembre 1993, n. 515 — che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano prestato un consenso idoneo, che è validamente espresso solo se è manifestato “*specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ... e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13*” del Codice (art. 23, comma 3, d.lg. n. 196/2003).

Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento è illecito e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, d.lg. n. 196/2003).

Sull'organismo politico o candidato grava altresì l'onere di verificare — anche avvalendosi del predetto mandatario — che l'informativa sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da terzi che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive accessibili a chiunque.

7. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI.

Chi effettua attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati “pubblici” nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13 d.lg. n. 196/2003).

Si può adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula di tenore analogo al seguente:

“I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... solo a fini di propaganda elettorale, anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni). Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a ... (indicare almeno un responsabile del trattamento, se è stato designato)”.

Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.

Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito chi effettua la propaganda, la finalità della chiamata e i diritti del ricevente.

Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale potrebbe:

- estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare tutti gli interessati;
- oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente un'idonea informativa anche di tenore sintetico.

Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa. Ciò solo per le consultazioni della primavera del 2004 conformemente a quanto già provveduto con il provvedimento del 7 febbraio 2001 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).

Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati nella campagna elettorale e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste elettorali comunali.

La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lett. c), del d.lg. n. 196/2003) affida al Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilità di prescrivere altre misure appropriate. La manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento.

Nel caso dell'attività di propaganda elettorale oggetto del presente provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa agli interessati può essere considerato sproporzionato rispetto al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è contattata da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.

Nel caso in cui, invece, l'interessato è contattato mediante l'invio di lettere, oppure di messaggi per posta elettronica, l'informativa — secondo la predetta formula — può essere inserita nella lettera o nel messaggio, anziché essere inviata all'atto della registrazione "interna" dei dati.

Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti direttamente presso l'interessato, anziché da fonti pubbliche conoscibili da chiunque.

8. MISURE DI SICUREZZA ED ALTRI ADEMPIMENTI.

Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. artt. 37 e 38 d.lg. n. 196/2003), è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 30 del Codice in ordine all'individuazione e alla designazione degli incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili, ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati cartacei e automatizzati e, comunque, quelle "minime" (artt. 31, 33, 34, 35 e allegato B) del d.lg. n. 196).

Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per talune consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v., ad esempio, art. 2 l. n. 515/1993).

9. GARANZIE PER GLI INTERESSATI.

La possibilità che l'interessato non debba acconsentire all'uso dei dati per finalità di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita informativa, non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc.

L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso.

Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di opposizione, a non recapitare più all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive campagne.

Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità previste dagli artt. 142 s. del d.lg. n. 196/2003.

10. USO DEI DATI DECORSO IL PERIODO DI ESONERO.

Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalità di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra indicati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) segnala ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, la necessità di conformare il trattamento ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lg. n. 196/2003, dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in motivazione;

c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

62 Casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle modalità di trattamento o della natura dei dati (art. 37, comma 1);

RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

DELIBERA:

A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:

- 1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:
 - a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
 - b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

- 2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i

(*) Deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, in *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2004, n. 81

trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:

- a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffuse o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
 - b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;
- 3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
- a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;
 - b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;
- 4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali:
- a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;
 - b) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;
 - c) relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet;
- 5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:
- a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;
 - b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;
 - c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;
- 6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali:
- a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
 - b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato;
 - c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;
 - d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della

tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;

- e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;
- f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all'esclusivo fine di prestare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ("confidi");

B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IX - Unione europea

63

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (*)

L 345/90

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

31.12.2003

DIRETTIVA 2003/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
- (2) L'evoluzione verso la società dell'informazione e della conoscenza incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
- (3) In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi i posti di lavoro vengono creati nel contesto di piccole imprese emergenti.
- (4) Il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione.

(5) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comunitaria. Le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali. Esse diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

(6) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le tradizioni degli enti pubblici in materia di utilizzazione delle informazioni del settore pubblico si sono sviluppate in direzioni molto diverse e di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.

(7) In assenza di un'armonizzazione minima a livello comunitario, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alla sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo.

(8) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.

(*) Prima pagina del documento, rinvenibile in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2003, L 350/90. www.europa.eu.int/eur-lex/

(1) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 382.

(2) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 25.

(3) GU C 73 del 26.3.2003, pag. 38.

(4) Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 maggio 2003 (GU C 159 E dell'8.7.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003.

64

Relazione della Commissione.
Prima relazione sull'applicazione
della direttiva sulla tutela dei dati
(95/46/CE) (*)



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.5.2003
COM(2003) 265 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE)

INDICE

1. I motivi della relazione e la consultazione aperta sull'applicazione della direttiva 95/46/CE	3
2. Il processo di revisione aperto antecedente alla stesura della presente relazione	7
3. Principali risultati della revisione	9
4. I principali risultati della revisione più in dettaglio	16
5. Trattamento dei dati visivi e sonori	23
6. Programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (2003-2004)	25
7. Conclusioni	30

(*) Prima pagina del documento, rinvenibile in www.europa.eu.int/eur-lex/pri/it/dpi/rpt/doc/2003/com2003_0265ito1.doc

65

EC Study on Implementation of Data Protection Directive. Comparative Summary of National Laws (*)

EC STUDY ON IMPLEMENTATION OF DATA PROTECTION DIRECTIVE
(Study Contract ETD/2001/B5-3001/A/49)

comparative summary of national laws

Human Rights Centre
University of Essex
Colchester (UK)

(*) Prima pagina del documento, rinvenibile in www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf

Cambridge (UK)

September 2002

66 Eurobarometro - Data Protection (*)



DATA PROTECTION

Fieldwork: September 2003

Publication: December 2003

Special Eurobarometer 199 - Wave 60.0 - European Opinion Research Group EOR/G

This survey was requested by Directorate General Internal Market, Unit E4 - Media and data protection - and coordinated by Directorate General Press and Communication

This document does not represent the point of view of the European Commission. The interpretations and opinions contained in it are solely those of the authors.

(*) Prima pagina del documento, rinvenibile in www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_196_data_protection.pdf

67 Eurobarometro - Data Protection in the European Union (*)



Data Protection in the European Union

Fieldwork 15 September - 03 October 2003

Publication December 2003

(*) Prima pagina del documento, rinvenibile in http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/L_308/L_30820031125it00270028.pdf

This survey was requested by Directorate General "Internal Market" and coordinated by Directorate General Press and Communication

This document does not represent the point of view of the European Commission. The interpretations and opinions contained in it are solely those of the authors.

68

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey (2003/821/CE) (*)

[notificata con il numero C(2003) 4309]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/821/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 6, della medesima, consultato il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali ⁽²⁾, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della medesima.

(4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata - e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE va presa e applicata - senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(5) Il Baliato (Bailiwick) di Guernsey è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; il Baliato di Guernsey va dunque considerato un paese terzo ai fini della direttiva.

(6) Dall'agosto 1987, la ratifica, da parte del Regno Unito, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (Convenzione n. 108), è stata estesa al Baliato di Guernsey.

(7) Nel Baliato di Guernsey, le norme giuridiche a tutela dei dati personali, basate sulle norme della direttiva 95/46/CE, sono regolate dalla Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2001, entrata in vigore il 1° agosto 2002.

(8) Nel 2002, Guernsey ha anche approvato altri sedici strumenti normativi (Orders) che regolano questioni specifiche come l'accesso dei titolari dei dati, l'elaborazione dei dati sensibili e la notifica all'autorità di protezione dei dati. Tali strumenti completano la legge suddetta.

(*) *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 25 novembre 2003, n. L 308, p. 27-28

(1) G.U. 23 novembre 1995, n. L 281, p. 31

(2) Parere 5/2003 sul livello di protezione dei dati personali a Guernsey, adottato dal Gruppo di lavoro in data 13 giugno 2003, disponibile presso: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workinggroup/wp2003/wpdocso3_en.htm

(9) Le norme giuridiche applicabili in Guernsey contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente di autorità come il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.

(10) Si ritiene pertanto che Guernsey fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di quest'ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Guernsey è ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

Questa decisione riguarda l'adeguatezza della tutela fornita a Guernsey rispetto ai requisiti dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l'attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull'elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario in Guernsey:

- a) se un'autorità competente di Guernsey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure
- b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente di Guernsey non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione in Guernsey e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Guernsey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.

3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che in Guernsey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità di Guernsey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela in Guernsey ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2003

Per la Commissione
Frederik Bolkestein
Membro della Commissione

69

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2003, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina (2003/490/CE) (*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE gli Stati membri sono tenuti ad operare affinché il trasferimento di dati personali verso paesi terzi possa avvenire solo se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di tutela e se, prima del trasferimento, viene rispettata la legislazione dello Stato membro che attua altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello adeguato di tutela. In tal caso gli Stati membri vi possono trasferire dati personali senza richiedere ulteriori garanzie.

(3) Conformemente alla direttiva 95/46/CE, il livello di tutela dei dati deve essere valutato tenendo presenti tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di trasferimento dei dati, con una particolare attenzione per gli aspetti relativi al trasferimento elencati nell'articolo 25, paragrafo 2. Il gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha fornito indicazioni per effettuare tale valutazione ⁽²⁾.

(4) Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno che la valutazione dell'adeguatezza avvenga e che ogni decisione, basata sull'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, sia presa ed attuata senza dar luogo a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate verso o tra paesi terzi in cui esistono condizioni analoghe e senza costituire una barriera occulta per gli scambi commerciali, visti gli attuali impegni della Comunità a livello internazionale.

(5) Per quanto riguarda l'Argentina, le norme giuridiche relative alla tutela dei dati personali sono state inserite in norme a carattere generale e in norme settoriali, tutte giuridicamente vincolanti.

(6) Le norme a carattere generale sono stabilite dalla costituzione, dalla legge sulla tutela dei dati personali n. 25 326 e dal regolamento approvato con decreto n. 1558/2001 (in prosieguo la "legislazione argentina").

(7) La costituzione argentina prevede un ricorso giurisdizionale speciale relativo alla

(*) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* del 5 luglio 2003, n. L 168, p.19-22

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* del 23.11.1995, n. L 281, p. 31.

(2) Parere 12/98 adottato dal Gruppo di lavoro il 24 luglio 1998: Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva comunitaria sulla tutela dei dati (DG MARKT D/5025/98), disponibile su Europa, il sito Web della Commissione europea, al seguente indirizzo: www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs_98.htm